

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e riversamento spontaneo

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 16 Gennaio 2023

Torniamo sul complesso "condono" relativo al **Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo**: slitta al **30 novembre 2023** il termine per la presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, per poter procedere al riversamento spontaneo.

Proponiamo un **ripasso della procedura di sanatoria** dopo gli ultimi interventi della Legge di Bilancio.

Se il testo originario dell'art. 38 del D.L. 144/2022 aveva disposto il solo **slittamento di un mese, dal 30 settembre al 31 ottobre 2022**, del termine per la **presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, per poter procedere al riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**, di cui all'art. 3 del D.L. n. 145/2013, conv. con modif. dalla L. n. 9 del 21 febbraio 2014, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in sede di conversione in L. n. 175/2022, sono state **apportate modifiche all'[art.23, comma 2, del D.L. n. 73/2022](#)**, conv. con modificazioni, dalla L. n.122/2022, **in ordine alla certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo**.



Da ultimo, la Legge di bilancio 2023 – commi 271 e 272, dell'art. 1, della L. n. 197/2022 – ha differito al **30 novembre 2023**, il termine di accesso alla definizione e in ordine alle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti, ha precisato che possono essere richieste se le violazioni non sono già state constatate con Pvc.

Verifichiamo, quindi, il nuovo quadro normativo e le regole dettate^[1], così da consentire ai Lettori interessati una scelta consapevole.

Argomenti trattati:

- Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: le regole normative
- La procedura
- Casi di esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo
- Il modello approvato
- Modalità di presentazione del modello
- Termine di presentazione del modello: istanza originaria e istanza sostitutiva
- Modalità di pagamento
- La rateizzazione
- La risoluzione n.34/E/2022
- Il perfezionamento della procedura: gli effetti
- La certificazione

Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: le regole normative

L'art. 5, comma 7, del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 consente - **ai soggetti che alla data del 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, **maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019** – di effettuare il **riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi**, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

La procedura di riversamento spontaneo è riservata, quindi, ai soggetti che nei periodi d'imposta sopra indicati – e quindi, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 - abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

Annualità interessate
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1 -bis dell'art.3 del citato D.L.n. 145 del 2013^[2], in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'art.1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145^[3].

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni d

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento